

**Sul necessario grado di intensità ai fini del riconoscimento del vizio (totale o parziale) di mente
(Cass. Pen., sez. VI, sent. 14 marzo – 5 aprile 2023, n. 14460)**

Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, l'infermità non solo deve essere di consistenza, gravità e intensità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere del soggetto «ma deve avere diretta incidenza eziologica sulla condotta.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RICCIARELLI Massimo - Presidente -

Dott. VIGNA Maria Sabina - Consigliere -

Dott. RADDUSA P. Benedetto - Consigliere -

Dott. DI NICOLA T. Paola - rel. Consigliere -

Dott. TRIPICCIÓN Debora - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

XXXXXX;

avverso la sentenza del 10/06/2022 della Corte di appello di Trento;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola

Travaglini;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Trento ha confermato la condanna nei confronti di R.C. del Tribunale di Rovereto per il reato di omesso versamento dell'assegno di mantenimento, a favore della figlia minorenni e della moglie, dall'agosto 2015, con recidiva specifica infra-quinquennale, in continuazione con la pena inflitta con sentenza del 14 luglio 2015, irrevocabile il 17 ottobre 2017, e revoca della sospensione condizionale della pena.

2. Avverso detta pronuncia ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo i seguenti motivi.

2.1. Con il primo rileva inosservanza della legge processuale, in relazione all'art. 178 lett. c) c.p.p., in ordine al rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato da parte del giudice di primo grado, previa declaratoria di nullità dell'ordinanza del 18 marzo 2021, che ha confuso l'impedimento dell'imputato con quello del difensore. Inoltre, la sentenza impugnata ha rigettato il motivo basandosi erroneamente sulla documentazione relativa alla richiesta di accertamento della capacità di intendere di volere dell'imputato estranea alla richiesta di rinvio per impedimento a comparire.

2.2. Con il secondo motivo censura violazione di legge in relazione agli artt. 178 lett. c), 70, 129, 529 c.p.p. e 85, 88 e 89 c.p. e motivazione abnorme per l'erroneo rigetto della richiesta di accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato e di partecipazione cosciente al processo per la risaleza della documentazione sanitaria a quattro anni precedenti ai fatti. Sebbene vi fosse un ragionevole dubbio, vista la sindrome depressiva con attacchi di panico da cui è affetto R. che avrebbe imposto l'espletamento di perizia, come ritenuto dalla stessa Corte di cassazione con la sentenza numero 42051 del 2014.

2.3. Con il terzo motivo censura violazione di legge, in relazione all'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione in quanto nonostante il ricorrente avesse provato documentalmente il proprio stato di indigenza, come peraltro risultante dalla sentenza di divorzio, la Corte di appello pur dando atto che l'imputato fosse seguito da un centro di salute mentale, fosse privo di redditi e sostenuto dai servizi sociali, lo aveva comunque ritenuto colpevole del delitto contestato senza sottoporlo a perizia.

2.4. Con il quarto motivo censura violazione di legge, in relazione agli artt. 81 e 165 c.p., in quanto la sentenza impugnata aveva applicato sia la recidiva che la continuazione rispetto a precedenti condanne sebbene tra i due istituti esista antitesi cosicché per il principio del favor rei andava esclusa

la recidiva in applicazione dell'art. 2 c.p. con l'effetto di concedere la sospensione condizionale della pena.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo e il secondo motivo, da trattare congiuntamente perché strettamente connessi, sono reiterativi e manifestamente infondati.

Dalla lettura degli atti, il cui accesso è consentito alla Corte di cassazione in ragione del vizio denunciato, risulta che all'udienza del 18 marzo 2021 il giudice di primo grado avesse respinto l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato e di espletamento di una perizia sulla sua capacità di intendere e di volere, dando atto che la documentazione sanitaria prodotta, per sindrome depressiva con attacchi di panico, risalisse agli anni 2009-2011 e fosse, dunque, inidonea sia a comprovare un impedimento effettivo e attuale di comparire all'udienza, sia una potenziale incapacità di intendere e di volere.

La decisione, come correttamente valutato anche dalla Corte di appello di Trento a cui la questione è stata posta nei medesimi termini, risulta priva di vizi ed è pienamente conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte.

2.1. Con riferimento all'istanza di rinvio è legittimo il provvedimento con cui il giudice, esaminata la certificazione medica prodotta dal difensore, valutò, anche facendo ricorso a nozioni di comune esperienza debitamente esposte nella motivazione, l'insussistenza di una condizione tale da comportare l'impossibilità per l'imputato di comparire in giudizio e che detto impedimento sia effettivo, di carattere assoluto ed attuale (Sez. 5, n. 12056, del 20/01/2021, Profeta, Rv. 281022).

2.2. Anche il rigetto della perizia volta ad accertare la capacità di intendere e di volere di R., oltre che la sua capacità di partecipare al processo, è stato congruamente motivato dai giudici di merito con argomenti con i quali il ricorso non si confronta affatto, a partire dal rilievo che la sindrome depressiva con attacchi di panico non può dirsi idonea di per sé ad incidere sulla capacità di intendere e di volere e dal fatto che il ricorrente non è stato mai dichiarato incapace, anche parziale, nei diversi processi a cui è stato sottoposto, nonostante affetto da anni dalla medesima patologia.

Nel caso di specie l'allegazione difensiva, estremamente generica, non si conforma all'orientamento delle Sezioni unite che ha sancito un principio di diritto a tutt'oggi rimasto insuperato ovvero sia che ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente l'infermità non solo deve essere di consistenza, gravità e intensità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere

ma deve avere diretta incidenza eziologica sulla condotta, in rigorosa relazione con la fattispecie di reato. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad alterazioni che non presentino detti caratteri (Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317; Sez. 1, n. 35842 del 16/04/2019, Mazzeo, Rv. 276616; Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, Rv. 274684).

Detto rigoroso perimetro, correttamente seguito dai giudici di merito, preclude il riferimento strumentale a patologie non rilevanti ai fini della valutazione di reati che si correlano ad una deliberata volontà di sottrarsi agli obblighi di legge.

Nella specie, infatti, risulta che il ricorrente, con una figlia disabile al 45 % e una moglie assistita dai servizi sociali, non solo non ha mai contribuito in alcun modo al loro mantenimento, disposto dal Tribunale civile, ma ha mostrato totale disinteresse, abbandonando la bambina, per anni, anche sotto il profilo morale ed affettivo.

A fronte di tutto questo la decisione dei giudici di merito di non procedere a verifiche peritali risulta immune da vizi e non vulnerata dalle generiche censure, non essendo dato univocamente significativo il fatto che il ricorrente sia seguito da un centro di salute mentale.

Peraltro la sentenza di questa Corte, citata a pag. 2 del ricorso, diversamente da quanto argomentato dal difensore aveva rigettato il motivo e ritenuta corretta la decisione impugnata in quanto "gli attacchi di panico e la sindrome ansioso depressiva debbano ritenersi bel lontani da una vera e propria patologia psichiatrica di gravità tale da essere considerata infermità mentale rilevante sotto il profilo della responsabilità penale e dell'esclusione dell'imputabilità" (Sez. 1, n. 42051 del 01/07/2014, Viglianisi).

3. Il terzo motivo è infondato.

Le censure, oltre a replicare quelle già rimesse all'esame della Corte di appello, che le ha analizzate e disattese con corretti e puntuali argomenti, sono destituite di fondamento.

Il ricorrente, infatti, come già rilevato, non ha mai corrisposto, neanche parzialmente, l'assegno di mantenimento disposto dal giudice civile sia con la sentenza di separazione del Tribunale di Rovereto del 26/01/2012 (che prevedeva il contributo di Euro 200 mensili per il mantenimento della figlia ed Euro 100 mensili per il mantenimento della moglie), sia con quella di divorzio del 14/07/2017 (che prevede il solo contributo di Euro 100 mensili per il mantenimento della figlia a fronte della rinuncia della moglie), nonostante risultasse che la bambina fosse invalida al 46 % e la madre svolgesse l'attività di collaboratrice domestica con un reddito tanto modesto da rendere necessario l'ausilio dei servizi sociali (pag.3 della sentenza impugnata).

In questa sede il ricorso rappresenta la condizione di totale indigenza dell'imputato con richiamo proprio alla sentenza di divorzio, da cui risulta che consuma i pasti grazie all'aiuto dei servizi sociali ed è seguito da un centro di salute mentale.

La sentenza impugnata ha esaminato in modo completo le circostanze indicate sostenendo, con argomenti logici e aderenti alla giurisprudenza di questa Corte, che R. non avesse fornito la prova di versare in una situazione di impossibilità oggettiva, perdurante, assoluta e incolpevole di far fronte al proprio obbligo genitoriale a favore della figlia minore.

Infatti, dalla sentenza di divorzio citata è vero che risulta che il ricorrente avesse comprovato di mangiare con il sostegno dei servizi sociali e fosse seguito dal centro di salute mentale per una sindrome depressiva con attacchi di panico, ma risulta anche che sia proprietario della casa in cui vive in (Omissis), abbia lavorato come operaio edile, "ha volontariamente lasciato il lavoro che aveva in (Omissis)" (pag. 4 della sentenza cdi divorzio) e comunque, anche quando aveva capacità economica, non ha mai versato alcunché per il mantenimento della bambina disabile, poi maggiorenne, rimasta sempre a totale carico della madre. Tanto che lo stesso Tribunale civile rappresenta che, alla luce degli atti a sua disposizione, che sono gli stessi esaminati dai giudici penali, egli è comunque tenuto a corrispondere la cifra di Euro 100 a favore della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, con rigetto della sua domanda di ottenere dalla moglie un assegno di mantenimento.

E', dunque, il complesso delle condotte inadempienti di R., protrattesi nel tempo, senza soluzione di continuità, peraltro in aggiunta al fatto di essersi sottratto ai doveri di assistenza e di aver lasciato volontariamente il lavoro, in assenza della simbolica contribuzione oggi prevista dalla sentenza di divorzio, vale ad escludere la configurabilità di un'omissione incolpevole.

Si tratta, infatti, di una protratta deliberazione di per sé non interferente con la patologia depressiva e neppure con lo stato formale di disoccupazione, dovendosi al riguardo richiamare il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui non è ravvisabile un'assoluta incapacità economica dell'obbligato, quando sia prospettabile una scelta di vita (Sez. 6, n. 49979 del 09/10/2019, G., Rv. 277626; Sez. 6, n. 41697 del 15/09/2016, B., Rv. 268301).

E' proprio la situazione oggettiva e soggettiva di R., per come risultante sia in sede civile, in cui l'assegno a suo carico è stato confermato e di cui non è stata poi disposta l'ulteriore riduzione o esclusione, che in sede penale, a corroborare il giudizio in ordine alla mancata prova di una condizione di impossibilità incolpevole, suffragata dalla dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per fruire di fonti di reddito (si rinvia a Sez. 6, n. 13144 del 01/03/2022, R., Rv. 283055).

4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente a fronte di un inadempimento totale degli obblighi su di sé gravanti, perdurante nel tempo pone la questione dell'antitesi tra continuazione e recidiva.

E' opportuno richiamare l'orientamento maggioritario di questa Corte secondo il quale al di là dell'insussistenza di fattori strutturali che possano costituire ostacolo alla compatibilità tra i due istituti, non esiste un'antinomia funzionale tra gli stessi. Infatti, l'aggravante di cui all'art. 99 cod" pen. tende a sanzionare in maniera più incisiva chi, già pregiudicato per un delitto, ne commette un

altro, così dimostrando un rafforzamento della volontà criminosa, di conseguenza, la propria maggiore pericolosità; mentre la continuazione riguarda solo l'unitarietà del trattamento sanzionatorio che, in deroga al principio generale del cumulo materiale, consente di mitigare l'entità della pena, unitariamente computata per tutti i singoli reati ricompresi nell'originario disegno criminoso (Sez. U, n. 9148 del 17/04/1996, Zucca, Rv. 205543; Sez. 2, n. 35730 del 02/07/2020, Minnuci, Rv. 280310; Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296).

La sospensione condizionale della pena, infine, correttamente non è stata applicata in ragione dell'essere stato il ricorrente già condannato due volte con riconoscimento di detto beneficio.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria il 05 aprile 2023.